

# Coronavirus - Personale ATA e proroga della nomina di supplenza

---

## Dettagli

Categoria: Gestione (/gestione)

 Pubblicato: 31 Marzo 2020

L'articolo 121 del DL 18/20 ha previsto la possibilità per il **personale ATA** di **stipulare contratti a tempo determinato** - nei limiti delle risorse assegnate in base all'andamento storico della spesa - al fine di **potenziare le attività didattiche a distanza**, se provvisto di propria dotazione strumentale. La circolare ministeriale operativa 392 del 18 marzo 2020 include anche la **possibilità di comodato d'uso da parte della scuola**.

La stessa nota ministeriale ha consentito di nominare **personale docente per i contratti in essere** "a prescindere dal rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria".

**Altrettanto non è previsto per il personale ATA**, al quale si possono stipulare solo contratti successivi (non proroghe) e solo in assenza dei titolari, con i limiti di spesa e con le finalità e condizioni di cui sopra. Pertanto, le proroghe e le supplenze sarebbero consentite, in assenza dei titolari, **solo per quei lavoratori che possono assicurare la prestazione in presenza**, o in lavoro agile, oppure sono coinvolti nelle prestazioni essenziali. **Ad essere così penalizzati sarebbero**, soprattutto, i **collaboratori scolastici**.

Questo è **un punto rimasto in sospeso**, La FLC ha **sollecitato il Ministero** ad intervenire apportando le **giuste modifiche** per equiparare le situazioni lavorative. A questo proposito, è stato anche presentato uno specifico **emendamento** alle Commissioni parlamentari che si occuperanno dei lavori di conversione in legge del decreto "Cura Italia" (DL 18/2020). Leggi la notizia.

La FLC ritiene che nessun profilo possa essere escluso dal beneficio della **continuità lavorativa in questo momento di emergenza** e che le **proroghe** debbano essere assicurate **a tutti i lavoratori precari** per i contratti già in essere ai fini della continuità occupazionale.